

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 5

(n. 949/XIII)

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e modificative del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro»

(Parere ai sensi dell'articolo 45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 maggio 2001)

Schema di decreto legislativo recante:

“Disposizioni integrative e modificative del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.”

Relazione illustrativa

La materia dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e le connesse procedure di avviamento al lavoro e di collocamento sono state oggetto negli ultimi dodici mesi di importanti interventi di ridefinizione e razionalizzazione allo scopo di migliorare l'efficacia dell'azione in materia, con particolare valorizzazione di momenti informativi, nel rispetto del quadro delle competenze e delle attribuzioni delineatosi a seguito del decreto legislativo n. 469 del 1997.

In particolare, il decreto legislativo n. 181 del 2000 ha regolato la disciplina dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, definendo lo stato di disoccupazione nonché le attività poste in essere dai Servizi dell'impiego al fine, in particolare, di incidere sulla disoccupazione di lunga durata. A sua volta, il regolamento di semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 7 luglio 2000, ha rivisto la disciplina del collocamento ordinario prevedendo l'istituzione dell'elenco anagrafico e la scheda professionale in luogo, rispettivamente, delle ormai obsolete liste di disoccupazione e del libretto di lavoro, nella prospettiva di una gestione efficiente dei Servizi dell'impiego rispondente alle effettive esigenze della domanda e dell'offerta, superandone, così, l'impostazione burocratica. Non va, poi, trascurato il decreto legislativo n. 38 del 2000, che, nel regolare gli adempimenti connessi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ha inciso, seppure nello specifico dell'attività disciplinata, nella materia degli adempimenti dei datori di lavoro in caso di assunzione.

L'urgenza di intervenire nella materia nasce proprio dalla diversità dei momenti di entrata in vigore di tali provvedimenti in uno con quella delle rispettive vicende definitive che hanno dato luogo a taluni profili di criticità emersi in sede applicativa, rappresentati anche dagli operatori della materia. In particolare, occorre completare, da un lato, la semplificazione delle procedure di assunzione recentemente approvata e, nel contempo, dall'altro, evitare dubbi interpretativi che potrebbero derivare dalla persistenza nell'ordinamento di altre disposizioni di fatto operanti sulla stessa materia; ciò in specie a fronte della non esaustività sul punto della disciplina recata dal citato regolamento, ammessa alla registrazione dalla Corte dei Conti.

Appare, dunque, ora, indispensabile completare l'assetto così venutosi a determinare coordinando e integrando i diversi interventi con poche, ma fondamentali disposizioni. Lo strumento cui si ricorre è un decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 181/2000 previsto ai sensi dell'articolo 45, comma 5 della legge n. 144/99, opportunamente integrato nei criteri direttivi dall'articolo 78, comma 26, della legge n. 388 del 2000, proprio per chiarire la funzione di raccordo e coordinamento della disciplina del collocamento ordinario come momento essenziale nell'ambito dell'intervento in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Pertanto, il presente decreto correttivo, nell'apportare modificazioni al decreto legislativo n. 181 del 2000, in particolare:

- chiarisce quali sono gli obblighi di comunicazione cui sono tenuti i datori di lavoro al momento dell'assunzione del lavoratore e della cessazione del rapporto di lavoro, prevedendo un modello unificato per semplificarne l'assolvimento;
- abroga le disposizioni che, ormai superate dalla nuova produzione normativa ovvero incompatibili con essa, al fine di consentire all'operatore una più immediata conoscenza del quadro normativo.

Passando all'esame del contenuto viene innanzitutto modificato lo stesso preambolo e l'articolo 1 del provvedimento in funzione delle predette esigenze di coerenza e sistematicità.

Con l'articolo 4-bis si introduce la innovativa previsione di un modello unificato per le comunicazioni obbligatorie da rendere al servizio competente e all'INAIL, per quanto riguarda gli adempimenti assicurativi, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Tale disposizione si inserisce nell'ambito degli strumenti già previsti dal regolamento di semplificazione, cioè l'elenco anagrafico e la scheda professionale, funzionali all'organizzazione e alla erogazione dei servizi per i soggetti destinatari del provvedimento medesimo. Si tratta di disposizioni altresì funzionali a garantire l'attuazione sul territorio del "sistema informativo lavoro" (SIL) in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 469/97.

Il provvedimento integra, poi, l'articolo 5 del decreto legislativo n. 181 del 2000, recando la disciplina delle abrogazioni di talune disposizioni la cui sopravvivenza darebbe luogo ad un contrasto interpretativo ed applicativo con le disposizioni di cui al decreto legislativo citato come ora novellato, nonché del regolamento di semplificazione sul collocamento ordinario. In particolare, vengono esplicitate le disposizioni da abrogare della legge n. 56 del 1987 e della legge n. 264/49, con particolare riferimento per quest'ultima a quelle

relative all'attività di mediazione e all'assunzione tramite l'ufficio del collocamento, facendo salvezza delle norme che contengono sanzioni penali il cui mantenimento è essenziale per l'operatività delle strutture deputate al collocamento, tenuto conto che a tale apparato sanzionatorio fanno riferimento anche le disposizioni in materia di attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo n. 469/97. Viene inoltre integralmente abrogata la legge n. 112 del 1935 istitutiva del libretto di lavoro, a fronte dell'innovativa istituzione della citata scheda professionale, prevista dal regolamento n. 442 del 2000, con cui risulta incompatibile.

Da ultimo, come momento organizzativo essenziale ad una efficace attività di coordinamento, promozione ed indirizzo delle politiche attive dell'impiego e del collocamento nell'ambito del nuovo assetto delle competenze definito dal più volte ricordato decreto legislativo n. 469 del 1997, viene prevista l'istituzione di un apposito Comitato, in luogo della Commissione centrale per l'impiego. Le risorse già destinate in virtù del vigente ordinamento al funzionamento di tale Commissione vengono ora pertanto finalizzate al funzionamento del nuovo organismo, la cui composizione rispetterà il principio tripartito ovvero prevederà la presenza di rappresentanti dell'Amministrazione centrale, di quelle locali aventi competenza in materia di politiche attive del lavoro ai sensi del citato decreto legislativo n. 469 del 1997 e delle Parti sociali.

Non si redige la relazione tecnica di cui all'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, poiché dal presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per il bilancio dello Stato, laddove già si è evidenziato come il nuovo organismo di coordinamento sia finanziato nell'ambito e nei limiti di risorse già esistenti previste per il finanziamento della Commissione centrale per l'impiego

Schema di decreto legislativo recante:

“Disposizioni integrative e modificative del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.”

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 45, commi 1, lettera a), numeri 1 e 2, e 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

VISTO il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;

VISTO l'articolo 78, comma 26, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che modifica l'articolo 45, comma 1, lettera a), numero 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

VISTO il parere della Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

Il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel preambolo, le parole da: "Vista la legge 17 maggio 1999, n.144", fino a: "situazione di disagio" sono sostituite dalle seguenti: "Vista la legge 17 maggio 1999, n.144, ed in particolare l'articolo 45, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e successive modificazioni, che prescrive di procedere alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di rendere più adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio, con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;";
- b) all'articolo 1:
 - 1) al comma 1, dopo le parole: "condizioni di disoccupazione" sono aggiunte le seguenti: "nonché provvedono a modificare e razionalizzare le procedure per il collocamento ordinario dei lavoratori,";
 - 2) al comma 3, dopo le parole: "definite dalle predette lettere" sono aggiunte le seguenti: ", nonché da quelle della lettera f)";
 - 3) aggiungere, in fine, il seguente comma: "3-bis. Al fine del coordinamento, promozione di indirizzo, delle politiche attive dell'impiego e del collocamento è istituito presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale un apposito Comitato con funzione di Cabina di regia a livello centrale, in sostituzione della Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 3-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazione e integrazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono dettate la composizione, nel rispetto del criterio della presenza equilibrata ed adeguata dell'Amministrazione centrale, nell'ambito dei cui rappresentanti è individuato il Presidente, degli enti locali e delle parti sociali, nonché le modalità ed i criteri di funzionamento del Comitato medesimo, ivi comprese le misure dei compensi. Ai relativi oneri si provvede a carico della U.P.B. 7.1.1.0 – Funzionamento – del Centro di Costo

DG7, Cap. 2552 del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla voce relativa a "Commissione centrale per l'impiego".;

c) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

"4-bis.

(Obblighi di comunicazione dei datori di lavoro in materia di collocamento;
modello unificato)

1. All'atto dell'assunzione e prima dell'inizio della prestazione lavorativa, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso nonché la comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, recante "Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto e al rapporto di lavoro".
2. Entro cinque giorni lavorativi dalla data di assunzione, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione del nominativo del lavoratore, della data di assunzione, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro. Tali comunicazioni obbligatorie nonché le comunicazioni obbligatorie all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sono effettuate in base a un modello unificato modulato, adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
3. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro dieci giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale viene definito un modello unificato per le comunicazioni obbligatorie, comprese quelle riguardanti i rapporti di lavoro a tempo parziale, con particolare riferimento a quelle relative ai servizi per l'impiego, alle Direzioni provinciali del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tale comunicazione è anche valida ai fini della denuncia istantanea di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Fino all'emanazione della nuova

disciplina, il modello unificato definito con decreto ministeriale 1 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1999 assolve gli obblighi di comunicazione previsti dal presente comma .

4. Nei confronti dei lavoratori domestici gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 sono adempiuti tramite la denuncia all'INPS prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto è tenuto a darne comunicazione al servizio competente entro il mese successivo alla data di presentazione della denuncia.
5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a comunicare entro cinque giorni al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti trasformazioni del rapporto di lavoro:
 - a) da tempo determinato a tempo indeterminato;
 - b) da tempo parziale a tempo pieno;
 - c) da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
 - d) da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato.
6. I datori di lavoro agricolo adempiono agli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 5 del presente articolo mediante documenti tratti dal registro d'impresa di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Qualora previsto da apposite convenzioni stipulate dalle organizzazioni sindacali provinciali dei datori di lavoro del settore agricolo con i servizi competenti, i datori di lavoro agricolo potranno tuttavia effettuare un'unica registrazione e comunicazione delle assunzioni programmate nell'anno ovvero nel più breve periodo previsto dalle convenzioni medesime.
7. I datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro entro i cinque giorni successivi. Nel caso di rapporti di lavoro di durata non superiore a dieci giorni lavorativi le comunicazioni di assunzione e quelle di cessazione possono essere inviate contestualmente entro il secondo giorno successivo a quello di cessazione.
8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, ovvero dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale essi aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con riferimento all'assolvimento dei predetti obblighi, possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti della medesima associazione sindacale che provvede alla tenuta dei documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, quarto comma, della citata legge n. 12 del 1979.
9. Alle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, si applicano le sanzioni amministrative rispettivamente previste per le

violazioni degli stessi obblighi dall'articolo 9-bis, comma 3, e dall'articolo 9-quater, comma 16 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996.

10. Gli obblighi di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso di assunzione di dirigenti.”;

d) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) sostituire la rubrica con la seguente: “ (Disposizioni transitorie e finali; norme abrogate)”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

“2-bis. Sono abrogate le norme incompatibili con quelle recate dal presente decreto e da quelle del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 ed, in particolare:

a) la legge 29 aprile 1949, n. 264, con esclusione degli articoli 11, 27, comma 1, 28 e dei titoli III e IV;

b) gli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 23 febbraio 1987, n. 56, e successive integrazioni e modificazioni;

c) la legge 10 gennaio 1935, n. 112.”.

2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.



Repertorio Atti n. 461/ev del 19 aprile 2001

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA (ex art. 8 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281)

Seduta del 19 aprile 2001

Oggetto: Schema di decreto legislativo su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante: "Disposizioni integrative e modificative del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro"

LA CONFERENZA UNIFICATA

VISTO l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che al comma 1, dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni;

VISTO l'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: "Misure in materia d'investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", che al comma 1 lettera a) il quale delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistemi degli incentivi all'occupazione,

VISTO il comma 4 del predetto articolo 45 il quale dispone che sui suddetti schemi di decreti legislativi, venga acquisito il parere di questa Conferenza;

VISTO il comma 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, prevede che, entro 24 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione alla delega prevista dall'articolo 45, comma 1 e 2, il Governo può emanare eventuale disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 4 attenendosi ai principi e ai criteri direttivi indicati ai su citati commi 1 e 2;

VISTO lo schema di decreto in oggetto, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri l'8 marzo 2001, trasmesso 9 marzo 2001 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi alle segreterie della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Stato-città e da queste ultime inoltrato, il successivo 13 marzo ai presidenti delle regioni e alle presidenze di ANCI, UPI, UNCEM.




 Repertorio Atti n. 461/201 del 19 aprile 2001

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che, in sede tecnica il 10 aprile 2001, il rappresentante dell'UPI ha chiesto la soppressione del punto 3 lettera b) comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in oggetto e che tale proposta di modifica è stata condivisa dall'ANCI e dalle regioni, inoltre nella stessa sede, i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e delle Regioni hanno chiesto la sostituzione della lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in oggetto e che tali proposte di modifica sono state ritenute accoglibili dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

CONSIDERATO che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle regioni e le Presidenze dell'ANCI dell'UPI dell'UNCEM hanno espresso avviso favorevole alle proposte d'emendamento;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n.144, sullo schema di decreto legislativo su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante: "Disposizioni integrative e modificative del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro" in attuazione della delega conferita dall'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri il 9 marzo 2001 con le seguenti proposte di modifiche:

Articolo 1, comma 1:

- lettera b) **sopprimere il punto 3;**
- lettera d) **sostituire la lettera con la seguente:**

lettera d)

"Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto e nel D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442, ed in particolare:

- a. **la legge 29 aprile 1949, n. 264, con esclusione degli articolo 11, 27, comma 1, 28 e dei titoli III e IV;**





Repertorio Atti n. 461/ev del 19 aprile 88

Presidenza del Consiglio dei Ministri

- b. gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 23, comma 3, limitatamente alle parole da "Dell'avvenuta assunzione..." a "...non festivo successivo", comma 4 della legge 23 febbraio 1987, n. 56, e successive integrazioni e modificazioni;
- c. la legge 10 gennaio 1935, n. 112.

Dalla data di entrata in vigore dei singoli provvedimenti regionali sulle procedure di avviamento a selezione presso Pubbliche amministrazioni previsti dall'articolo 1, comma 2, del D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442 cesseranno di avere applicazione le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 1987 n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni e le relative disposizioni attuative, nonché ogni altra disposizione normativa che al medesimo articolo faccia esplicito riferimento".

Il Presidente

Il Segretario della
Conferenza Stato-regioni



Il Segretario dell'Ufficio di Segreteria
della Conferenza Stato-città ed autonomie locali